



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE CONGIUNTA N. 12 DEL 28.12.2016

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA'
DELL'AQUILA**

E

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL
CRATERE**

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice della procedura aperta finalizzata all'individuazione di un'Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (CIG 6842340D94).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee ed è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di

l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere; che l'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila ha conferito all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale è stata espressa formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, dal 11 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Richiamata la Determinazione congiunta n. 8 del 26.10.2016, con la quale è stata avviata la procedura aperta finalizzata all'individuazione di un'Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (CIG 6842340D94), dell'importo complessivo di € 9.500.000,00, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Premesso che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. S210 del 29.10.2016, sulla G.U.R.I., V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 128 del 04.11.2016, sui siti web degli Uffici Speciali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, dell'Osservatorio Regionale, nonché sui seguenti quotidiani: Avvenire Ed. Nazionale e Il Tempo Ed. Nazionale, in data 07.11.2016, Il Giornale Ed. Centro e Il Messaggero Ed. Abruzzo in data 08.11.2016;

Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del 19 dicembre 2016;

Dato atto altresì che la prima seduta di gara pubblica è fissata per il giorno 10 gennaio 2017;

Considerato che per procedere all'esame ed alla valutazione delle offerte, e quindi all'aggiudicazione dell'appalto col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessaria la nomina di un'apposita commissione giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- l'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al comma 1 prevede che *"nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto"*;
- l'art. 77, comma 2 prevede che *"la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltanti"*;
- al comma 3 dell'art. 77 ed all'art. 78 è prevista la istituzione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 50/2016, di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'A.N.AC. cui saranno iscritti soggetti esperti;
- i componenti delle commissioni sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante sorteggio pubblico da una lista di candidati comunicata dall'A.N.AC.;
- nelle more dell'istituzione in concreto dell'Albo si applica la norma transitoria contenuta nell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo la quale *"Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere"*

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Considerato, inoltre, che:

- il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;
- i commissari ed il presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede, giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ., nonché l'art. 42 del nuovo codice dei contratti pubblici;

Atteso che:

- l'organico dell'Ente, escludendo i dipendenti che hanno svolto o svolgeranno funzioni o incarichi relativamente al contratto in oggetto, non presenta, fra i dipendenti non già impegnati nell'assolvimento dei normali carichi di lavoro, professionalità adeguate all'incarico di commissario in numero tale da formare una commissione;
- si rende opportuno procedere alla nomina della Commissione con componenti esterni, dotati di adeguata esperienza professionale e conoscenza della materia oggetto dell'appalto;

Considerato pertanto che risultano in possesso della necessaria esperienza e professionalità e risultano nominabili, in qualità di esperti, i signori:

- Ing. Aldo Mancurti;
- Arch. Maurizio Ferrini;
- Avv. Dario Clementi;

Dato atto che i sopra nominati componenti la commissione non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico relativamente all'affidamento in oggetto;

Visto il Decreto legge 90/2014, convertito con modifiche con L. 114/2014, il quale vieta di conferire incarichi a *“soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”*;

Vista la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto *“Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”* che all'art. 5, incarichi consentiti, precisa che *“Sono esclusi dal divieto, poi, gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche”*;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti incluso il Presidente, nelle persone dei seguenti Signori:

- Ing. Aldo Mancurti – C.F. MNCLDA49P01H501R, in qualità di Presidente;
- Arch. Maurizio Ferrini – C.F. FRRMRZ51A28D612N, in qualità di componente;
- Avv. Dario Clementi – C.F. CLMDRA73B13H501P, in qualità di componente;

Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell'art.47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art.77 del D.Lgs 50/2016;

Richiamata la Determinazione congiunta n. 9 del 15.09.2015 recante “Determinazione compensi dei commissari di gara”;

Tutto ciò visto, considerato e richiamato, gli Uffici Speciali, come sopra descritti, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,

DETERMINANO CONGIUNTAMENTE

1. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione giudicatrice della procedura aperta finalizzata all’individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (**CIG 6842340D94**), composta da n. 3 componenti incluso il presidente, nelle persone dei signori:
 - Ing. Aldo Mancurti – C.F. MNCLDA49P01H501R, in qualità di Presidente;
 - Arch. Maurizio Ferrini – C.F. FRRMRZ51A28D612N, in qualità di componente;
 - Avv. Dario Clementi – C.F. CLMDRA73B13H501P, in qualità di componente;
2. di stabilire che la funzione di segretario verbalizzante è demandata a personale di USRA e USRC nelle persone della Dott.ssa Fabia Giorgi e Dott.ssa Giuseppina Sementilli;
3. di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della migliore offerta, provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara della procedura aperta esperita per l’affidamento dell’appalto indicato in oggetto;
4. di stabilire che l’incarico dovrà essere espletato entro 30 giorni dall’inizio delle operazioni di gara, salvo eventuale proroga;
5. di dare atto che, per i componenti la commissione non appartenenti alla stazione appaltante, è previsto un compenso individuale secondo i termini stabiliti dalla Determinazione congiunta n. 9 del 15.09.2015;
6. di riconoscere ai suddetti componenti la commissione il rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione di giustificativi in originale;
7. di rinviare la quantificazione, l’impegno di spesa nonché l’imputazione della stessa a successivo provvedimento;
8. di stabilire che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di gara, devono sottoscrivere dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, e delle cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile e di non rientrare nelle condizioni ostative di cui all’art. 35-bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
9. di comunicare la presente nomina ai componenti la Commissione;
10. Di provvedere a pubblicare la presente determinazione congiunta su entrambi i siti istituzionali degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

L’Aquila/Fossa 28.12.2016

Il Titolare dell’ufficio Speciale per la Ricostruzione Della Città Dell’aquila

Ing. Raniero Fabrizi



Il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del

Cratere

Dott. Paolo Esposito

